CORTE DAPPELLO DI ROMA 10 MARZO 2021, N. 1825

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII^ CIVILE

La Corte, nelle persone dei Magistrati:

dott. NICOLA PANNULLO - Presidente
dott. GIAMPIERO BARRASSO - Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO - Giudice Ausiliario rel.
riunta in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1109 R.G.C. dell'anno 2014, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 19 novembre 2020, vertente

TRA

R.P.L., elett.te domiciliato in Roma, presso lo Studio dell' Avv. A. P., che la rappresenta e difende come da procura in atti

- Appellante -

E

S.A.R., C.A., B.G., H. sas, Fallimento M. SpA, S.D., S. sas, Immobiliare G. srl, R.C., S.G., U.J.P.A., B.K.H.D.J., G.S., P.A., R.A., T.M., R.S., I.E., B.G., P.A., B.M.F., V.R., M.D. - Appellati contumaci - OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sez. distaccata di castelnuovo di Porto n. 268/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.P.L. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto n. 268/2013 che - a definizione del giudizio n. 124c/2006 R.G, intrapreso dalla medesima nei confronti del Condominio C. di S. in C. (R.) e di S.A.R., C.A., B.G., H. sas, M. SpA, S.D., S. sas, Immobiliare G. srl, R.C., S.G., U.J.P.A., B.K.H.D.J., G.S., P.A., R.A., T.M., R.S., I.E., B.G., P.A., B.M.F., V.R., M.D. ed avente ad oggetto la richiesta di modifica delle tabelle millesimali e la ripetizione delle maggiori somme già corrisposte in ragione della precedente tabella - così statuiva: "accerta e dichiara che la tabella A di cui al regolamento di condominio del Condominio I. C. è quella stabilita ed indicata alle pagine 6 e 7 dell'elaborato peritale redatto dal C.T.U. arch. R. B. depositata in cancelleria il 2.10.2009; respinge ogni altra domanda, pone le spese di CTU a definitivo carico di tutte le parti costituite in quote paritarie fra loro, nella misura già liquidata in corso di causa, compensa integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio". Parte appellante censurava la sentenza impugnata chiedendo alla Corte, contrariis reiectis, di voler così provvedere: "Accogliere il presente gravame e per l'effetto a parziale notifica dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra L.R.P. ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto al Condominio C. di S. in applicazione delle ùù

delegittimate tabelle millesimali, così come richiesto nel giudizio di primo grado. Con rifusione delle spese di lite" Si costituiva l'appellato Condominio così concludendo: "dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dalla Signora L.R.P. ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque respingere lo stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, b) con vittoria delle spese di lite." All'udienza collegiale del 19 novembre 2020, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata da parte appellata circa l'inammissibilità del proposto gravame per violazione dell' art. 342 c.p.c. L'eccezione è infondata e va respinta. La Corte, dall'esame comparativo delle pur sintetiche doglianze dell'appellante con il decisum del giudicante di prime cure, pur evidenziando la mancata articolazione dei motivi di gravame, rileva comunque che si evince la censura specifica alla parte della sentenza appellata - che viene riportata integralmente - e la ragione di doglianza, in quanto specificata nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, non sussistendo quindi nella specie la violazione dell'art. 342 c.p.c. L'appellante ritiene non condivisibile la parte della sentenza che respinge la domanda di ripetizione delle spese già sostenute quale condomina in applicazione dei millesimi riportati nelle tabelle millesimali poi modificate e lamenta che "escludere la retroattività delle tabelle in ossequio ad un mero formalismo giuridico depotenzia ed anzi isterilisce completamente l'intero processo e la decisione che lo ha concluso", avendo conseguito con l'appellata sentenza un risultato "del tutto inutile sotto il profilo economico". La doglianza è priva di pregio e va disattesa. Corretta ed immune da censura appare la sentenza appellata nella parte in cui respinge la domanda di ripetizione delle maggiori somme già corrisposte dalla P. in relazione alla vecchia tabella in ragione della efficacia costitutiva e non dichiarativa della sentenza di modifica delle tabelle millesimali, in quanto conforme all' univoco orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in materia, secondo cui "La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., avendo natura costitutiva, non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. "(Cassazione civile sez. II - 24/02/2017, n. 4844) L'appello va respinto e confermata la sentenza gravata, restando assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellato Condominio delle spese di lite del grado, come liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Rigetta l'appello proposto da R.P.L. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto n. 268/2013;

2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Condominio delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.700,00 per compensi ed Euro 300 per esborsi, oltre accessori di legge;

3) Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2021.